CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SPONZIELLO, CRUCIANI e SERVELLO

Presentata il 26 novembre 1965

Norme per la elezione dei Consigli che amministrano le Camere di commercio industria e agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 furono soppressi i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia e furono istituite le Camere di commercio industria e agricoltura, nonché gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Dette Camere di commercio, come si legge nell'articolo 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale, coordinano e rappresentano gli interessi commerciali industriali e agricoli della provincia ed esercitano le funzioni e i poteri loro demandati dalla legge, attribuiti sino allora ai soppressi Consigli dell'Economia.

Lo stesso decreto legislativo luogotenenziale istitutivo delle Camere deliberò che esse sarebbero state amministrate da un Consiglio elettivo (articolo 4) e il legislatore dell'epoca mentre previde esplicitamente di dovere emanare con successivo decreto legislativo le disposizioni integrative per assicurare anche la elettività del Consiglio, deliberò all'articolo 9 che: « fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una giunta composta da un presidente e quattro membri ».

Con successiva legge del 12 luglio 1951, n. 560 i componenti della Giunta di ogni Camera furono portati a sei, perché furono chiamati a farne parte un rappresentante degli artigiani e un rappresentante dei coltivatori diretti.

A distanza di ben 21 anni e più, quell'impegno di emanare con successivo decreto legislativo le disposizioni integrative non ancora ha trovato attuazione, e si assiste tutt'oggi al paradosso che, mentre l'articolo 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 stabilisce che le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo, alla nomina del presidente e dei componenti della giunta (che il consiglio sostituisce) si provvede, invece, senza far ricorso ad elezioni di sorta da parte di chi ne avrebbe titolo e diritto.

Infatti, quanto al presidente, la sua nomina viene disposta dal Ministro per l'industria e commercio di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste; quanto ai membri componenti della giunta, dal prefetto della provincia con l'approvazione del Ministro dell'industria e del commercio.

In tutti questi anni trascorsi, il problema di dare sistemazione definitiva e di procedere a nomine elettive dei consigli delle camere è stato sempre sentito dal Parlamento che, in più occasioni, ha sollecitato il Governo allo adempimento con la emanazione del « successivo decreto legislativo » di cui si legge nello stesso articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, istituito delle attuali Camere di commercio.

Ricordiamo che nella seduta antimeridiana del 29 ottobre 1949 alla Camera dei deputati – Ministro dell'industria l'onorevole Ivan

Matteo Lombardo – il Governo accettò e la Camera approvò il seguente ordine del giorno del deputato Leonetti: « la Camera, ritenuto ormai indispensabile dare attuazione alle norme contenute nell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 in merito all'ordinamento delle Camere di commercio industria e agricoltura, invita il Governo a voler concretare e presentare con urgenza al Parlamento il disegno di legge attualmente allo studio, con il quale, anche se non si viene a dare un definitivo assetto agli istituti camerali, per lo meno se ne disciplina il funzionamento degli organi amministrativi su basi democratiche ».

Tuttavia, malgrado l'approvazione del detto ordine del giorno, che pur costituiva impegno, trascorsero invano altri dodici anni.

In data 15 febbraio 1961, rispondendo ad una interrogazione rivolta dall'onorevole De Micheli Vitturi sullo stesso argomento e con identiche sollecitazioni, il Ministro Colombo assicurò ancora una volta l'interrogante che il Governo stava esaminando opportunamente la sua richiesta.

Come è facile controllare, sono trascorsi anni ed anni, tra una assicurazione e l'altra, ma la situazione è rimasta invariata e la rappresentanza elettiva di ogni Camera di commercio non si è potuta ancora realizzare.

Poiché si ritiene necessario e non ulteriormente dilazionabile colmare tale lacuna legislativa, ci onoriamo di sottoporre la presente proposta di legge alla vostra approvazione perché sia provveduto a demandare la scelta e la nomina dei componenti del Consiglio che amministra ogni singola Camera alle categorie interessate, nel pieno rispetto ella loro volontà e dei loro diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le Camere di commercio industria e agricoltura sono amministrate da un Consiglio elettivo, composto da quindici membri. Per le città di Roma, Milano, Genova, Torino e Napoli il numero dei componenti del Consiglio può essere aumentato sino a ventuno membri.

ART. 2.

I componenti del Consiglio di ciascuna Camera vengono eletti a maggioranza relativa, in rappresentanza paritetica degli elettori appartenenti ai settori commerciale, industriale, agricolo.

Essi scelgono tra loro un presidente ed un vice presidente a maggioranza assoluta di voti e per scrutinio segreto.

ART. 3.

L'Ufficio dei membri del consiglio della Camera è gratuito. I componenti del Consiglio hanno diritto, però, ad essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre derivanti loro per l'espletamento del mandato ricevuto.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 4.

Sono elettori ed eleggibili: tutti gli esercenti per proprio conto di una azienda commerciale, industriale, agricola, che si trovano iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera;

gli armatori e viaggiatori di commercio, purché iscritti nei ruoli della imposta Camerale e nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

i legali rappresentanti delle società commerciali, sempre che le società siano iscritte nei ruoli d'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

i curatori e institori di aziende commerciali o industriali;

i curatori di persone incapaci, sempre che queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

ART. 5.

La formazione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà curata, nei tempi e modi con cui si fanno e si rivedono le liste elettorali comunali, dalla rispettiva Camera di commercio. Esse saranno trasmesse alle Commissioni elettorali comunali che ne cureranno la revisione e le restituiranno alle rispettive Camere entro il termine di trenta giorni.

Per quanto riguarda la formazione delle liste elettorali comunali, valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge Comunale e Provinciale, in quanto non siano contrari con le disposizioni previste nella presente legge.

ART. 6.

La votazione ha luogo nei posti fissati dalla Giunta comunale o dalla Camera di commercio nei Comuni ove questa ha sede.

In ciascuna sezione elettorale dovrà essere pubblicata ad ogni elezione la lista degli elettori residenti nel Comune dove si vota.

ART. 7.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio industria e agricoltura.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei

certificati elettorali, salvo il rimborso da parte del Camere delle spese straordinarie che essi avessero dovuto eventualmente sostenere.

ART. 8.

Per quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del Presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme di votazioni, la disciplina per le operazioni di scrutinio, nonché le pene comminande a coloro che contravvengono alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge Comunale e Provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

ART. 9.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i membri da eleggere, tenendo conto della rappresentanza paritetica di cui all'articolo 2.

Se risultano scritti più nomi di quelli da eleggere, sono valide le indicazioni fatte dall'elettore secondo la progressione numerica.

ART. 10.

Il processo verbale delle elezioni deve, a cura del Presidente, venire redatto in duplice copia e inviato immediatamente al Presidente della Camera di commercio industria e agricoltura e al Presidente del tribunale.

ART. 11.

La prima elezione dei Consigli che amministrano le Camere di commercio avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.